

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2332 del 14/07/2016
Oggetto	AUA - SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO (CF:SCRLND56P17E772Z) - Via PARRI 46-LUZZARA - DETERMINA di ADOZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2351 del 12/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattordici LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 7409/2016

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 della ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO (CF. SCRLND56P17E772Z) - Atto di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 relativamente all'impianto ubicato in Comune di LUZZARA – VIA FERRUCCIO PARRI n. 46.

LA DIRIGENTE

Visto:

- l'art. 16 comma 3 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO" avente sede legale Comune di LUZZARA – VIA FERRUCCIO PARRI n. 46 - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di recupero rifiuti inerti, ubicato in Comune di LUZZARA – VIA FERRUCCIO PARRI n. 46 - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti della Provincia con prot.n.45815 del 31/8/2015 e successive integrazioni:
 - del 24/12/2015 assunta con protocollo della Provincia di Reggio Emilia n. 65459 del 24/12/2015;
 - del 28/1/2016 assunta con PGRE n. 1227 del 9/2/2016;
 - del 4/3/2016 assunta con PGRE n. 2459 del 7/3/2016;
 - del 4/3/2016 assunta con PGRE n. 2828 del 16/3/2016;
 - del 4/3/2016 assunta con PGRE n. 3488 del 4/4/2016;

Preso atto che domanda è stata presentata per il conseguimento di nuova autorizzazione unica ambientale inerente i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
2. continuazione autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
3. rinnovo iscrizione registro recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006;
4. continuazione comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Luzzara prot.n. 15596 del 14/12/2015, acquisito al protocollo della Provincia di Reggio Emilia n. 64459/256/2015 del 21/12/2015, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque di dilavamento provenienti dalla zona dello stabilimento in cui si effettua la gestione dei rifiuti;

Visto il parere di conformità urbanistica ed edilizia del Comune di Luzzara trasmesso con nota n. 1750 del 27/5/2016, assunta con PGRE n.6275 del 13/6/2016;

determina

1. di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO" ubicato nel Comune di LUZZARA – VIA FERRUCCIO PARRI n. 46, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Rifiuti	Iscrizione registro recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2. che la presente sostituisce:
 - a. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 D.Lgs. 152/2006) con atto della Provincia di Reggio Emilia Prot. n. 58229/370/2012 del 20/11/2012;
 - b. Iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 al n. 68 con atto della Provincia di Reggio Emilia n. 18 del 3/1/2011;
3. che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
 - Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.
 - Allegato 3 – Comunicazione rifiuti.
 - Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.
4. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
5. Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
6. La presente autorizzazione ha durata pari a 15 anni dalla data del rilascio.
7. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
8. Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
9. Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06

- La Ditta gestisce un impianto di stoccaggio e macinazione di rifiuti inerti da demolizione.
- Lo scarico oggetto della presente autorizzazione è costituito dalle acque di prima pioggia provenienti dalla zona dello stabilimento in cui si effettua la gestione dei rifiuti.
- L'area di stoccaggio dei rottami da macinare, appositamente impermeabilizzata, è di 300 metri quadrati,
- Le acque prima pioggia provenienti dal piazzale in cui si effettua la gestione dei rifiuti sono raccolte nella canaletta antistante e condottate tramite pozzetto con bypass ad una vasca di quiete per la separazione dei solidi sedimentabili e degli oli. Dalla vasca di quiete le acque vengono inviate allo scarico in pubblica fognatura di Via Parri.
- Le acque di seconda pioggia tramite pozzetto dotato di bypass sono condottate separatamente alla pubblica fognatura a servizio delle acque meteoriche (rete bianca) che corre in parallelo in Via Parri.
- Sono inoltre presenti uno scarico in pubblica fognatura relativo alle acque dei pluviali dei tetti dell'edificio, non oggetto di autorizzazione, e un terzo scarico in pubblica fognatura relativo alle acque reflue domestiche, non oggetto di autorizzazione in quanto sempre ammesso purché si osservi il regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del servizio idrico integrato.
- La Ditta preleva acqua esclusivamente per i servizi igienici da un pozzo per una quantità di circa 200 metri cubi annui.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **5.000 m³**.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	1000
BOD₅	500
COD	1000
Fosforo	40
Tensioattivi totali	30

3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato (SII) addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del SII.
5. I reflui prodotti nelle attività lavorative e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
12. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del Gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO"** è autorizzata ad effettuare l'attività di **recupero rifiuti inerti** negli impianti ubicati in Comune di **Luzzara – Via F. Parri n.46** - Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

- 1) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.45815 del 31/08/2015.
- 2) la Ditta è tenuta a mantenere una umidificazione costante e sufficiente sia dei cumuli di stoccaggio che durante la movimentazione dei materiali (rifiuti, materie prime secondarie) sia interna che di accesso/uscita dall'insediamento mediante attivazione del citato sistema di umidificazione ogni qualvolta, per condizioni meteorologiche o per imbrattamento delle superfici, possa originarsi un sollevamento di polveri;
- 3) la Ditta è tenuta a mantenere una umidificazione costante e sufficiente durante tutte le operazioni legate alla frantumazione di tali rifiuti inerti.
- 4) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 3 – Operazioni di recupero rifiuti art.216 di cui al D. Lgs. 152/2006

Ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO
Impianto: LUZZARA – VIA FERRUCCIO PARRI n. 46

Registro Provinciale Recuperatori n. **68**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 68 del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997 a far data dal 3/4/2006, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
 - comunicazione datata 13/07/2000, pervenuta il 19/07/2000 esercizio attività a far tempo dal 01/11/2000;
 - comunicazione datata 09/05/2002, pervenuta il 18/05/2002 esercizio attività a far tempo dal 23/03/2003;
 - comunicazione datata 19/04/2004, pervenuta il 04/05/2004 esercizio attività a far tempo dal 02/08/2004;
 - comunicazione datata 28/06/2005, pervenuta il 19/07/2005 esercizio attività a far tempo dal 01/11/2005;
 - comunicazione datata 01/09/2010, pervenuta il 08/09/2010 esercizio attività a far tempo dal 01/11/2010;
- la operazione R5 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica (Tabella n. 1) allegata al presente atto;
- la quantità massima complessiva di rifiuti giornalmente trattata si attesta in 9,31 ton/giorno;
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici CER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nello stesso allegato, è necessario che sia inoltrata preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici CER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - a. urbanistica ed edilizia;
 - b. inquinamento atmosferico;
 - c. prevenzione incendi;
 - d. smaltimento acque di scarico;
 - e. inquinamento acustico;
 - f. sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Si riportano le indicazioni fornite dall' A.R.P.A., Distretto di Novellara, già presenti nelle precedenti iscrizioni
 - I materiali messi in riserva devono poggiare su opportuni basamenti pavimentati, in modo tale da consentire la separazione dei rifiuti dal suolo circostante;
 - i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
 - i rifiuti stoccati devono essere divisi in cumuli e distinti per tipologia, eventuali materiali presenti {es: frazioni metalliche, cavi elettrici, plastica etc.) derivanti dall'attività di demolizione devono essere separati e smaltiti o avviati a recupero in idonei impianti autorizzati;
 - eventuali altri materiali non avviati al trattamento devono essere raccolti in aree separate e smaltiti in discariche autorizzate;

- devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a limitare diffusioni di polveri dovuta al sollevamento da parte delle macchine operatrici; occorre pertanto soprattutto nei periodi di siccità provvedere ad adeguata irrorazione con acqua;
- tutta l'area deve essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l'accesso agli estranei.

Tabella n. 1

07.01	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto	R5,R13					
07.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]	R5					
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
07.01.4 lett. .	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170101	cemento	12	20	15	20	15	20
170102	mattoni	12	20	15	20	15	20
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	6	10	6	10	6	10
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	6	10	6	10	6	10
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	434	740	1558	2640	1558	2640
TOTALE		470	800	1600	2700	1600	2700

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico, firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che sono rispettati i limiti di zona e i limiti differenziali.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n. del

Reggio Emilia, liQualifica e firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.